



**Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

#### **L'UFFICIO GESTIONE ELENCHI E QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI**

**VISTO** l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

**VISTO** il comma 1 del citato articolo 192, ove prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

**VISTE** le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

**VISTA** la delibera dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 25 novembre 2020 - punto 21, con la quale si è disposto che, a partire dal 7 dicembre 2020, le iscrizioni all'"Elenco in house" sono adottate con provvedimento dell'Ufficio istruttore salvo i casi che presentano profili di criticità;

**VISTA** la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dall'ACI di Napoli (CF 00284380631), ricevuta al protocollo ANAC n.12364 dell'11.2.2021 e contraddistinta dall'ID 3836, relativamente agli affidamenti diretti all'organismo *in house providing* Automobile Club Napoli Global Service Srl CF: 07932050631), più oltre anche "Organismo in house";

**CONSIDERATI** gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso, in particolare, dalle controdeduzioni pervenute dall'ACI Napoli in data 11 aprile 2022 con protocollo Anac n. 26919 che le attività indicate nello Statuto della Società, nello specifico editoriali e di marketing, richiamate nella lettera di rigetto Anac prot. n. 15942 del 3 marzo 2022, non rivestono carattere commerciale ma sono informative per l'utenza, come da Convenzione firmata in data 1.7.2021 tra ACI Napoli e Automobile Club Napoli Global Service S.r.l. Inoltre l'attività di servizio parcheggi, pur prevista dallo Statuto, attualmente non viene effettuata in quanto non indicata dalla Convenzione dell'1.7.2021. Da ultimo, la manutenzione e la custodia degli Uffici e dei locali è dovuta alla circostanza che l'Ente è proprietario dell'immobile all'interno del quale vengono svolte tutte le attività istituzionali, ed inoltre che:



- l'articolo 3 dello Statuto dell'organismo Automobile Club Napoli Global Service Srl CF: 07932050631), ha come oggetto sociale esclusivo, una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, così come previsto nel punto 6.2 delle Linee guida Anac n. 7, aggiornate al d.lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
- l'articolo 1 dello Statuto dell'organismo *in house* di cui trattasi, nonché l'estratto del Registro Imprese di data 13.4.2022, contempla la partecipazione in misura totalitaria nella Società dell'Automobile Club di Napoli, socio al 100% e l'assenza di partecipazioni private, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016;
- dall'esame dell'articolo 30 dello Statuto della Società si evince che l'Automobile Club Napoli esercita sull'organismo di cui trattasi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto comune, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a) e comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'art. 3, dello Statuto prevede che l'attività è svolta nei confronti dell'Amministrazione controllante nella misura di oltre l'80 per cento, in coerenza all'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e al punto 6.5 delle linee guida n. 7;

**RITENUTO**, pertanto, che siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*,

#### **DISPONE**

l'iscrizione dell'ACI di Napoli (CF 00284380631), all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* all' Automobile Club Napoli Global Service Srl CF: 07932050631).

*Il Dirigente  
dell'Ufficio*

**Alberto Zaino**